

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
a.s. 2019/20**

CAPO I – PREMESSA

ART. 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto integrativo di lavoro a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2018/19 (di seguito "contratto integrativo 2018/19"), come previsto dall'art. 7 comma 3 del CCNL vigente, ha validità triennale, fino quindi a tutto l'anno scolastico 2020/21, fatta salva la possibilità di rinegoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo.
2. Il presente contratto esplicita le sole modifiche e integrazioni concordate agli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del contratto integrativo 2018/19, mentre tutti gli altri articoli mantengono la loro validità.

**CAPO II – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI**

ART. 2 – Individuazione delle risorse

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 5 del contratto integrativo 2018/19.
2. Le risorse che costituiscono il fondo dell'istituzione scolastica sono
 - quelle comunicate dal MIUR con la Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, pari a € 40.060,90 lordo dipendente, da cui occorre sottrarre l'indennità di direzione spettante al D.S.G.A. e a chi lo sostituisce in caso di assenza, pari a € 3545,30;
 - risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non impiegate negli anni precedenti, senza il vincolo originario di destinazione (€ 1803,71 già finalizzati al pagamento dei compensi del Fondo delle Istituzioni Scolastiche, delle funzioni strumentali del personale docente e degli incarichi specifici del personale ATA; € 1.680,69 già finalizzati alla liquidazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti).
3. Nella pianificazione complessiva della remunerazione delle attività aggiuntive va considerato che alcune di esse saranno realizzate o potranno essere riconosciute con altre risorse:
 - le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa previste per i docenti incaricati di funzione strumentale al POF e per il personale ATA cui vengono attribuiti incarichi specifici;
 - le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa previste per i docenti di educazione fisica che realizzano attività di avviamento alla pratica sportiva nell'ambito del Centro Sportivo Scolastico;
 - le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa destinate a progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - le quote di finanziamenti che possono essere impiegati anche per retribuire personale in servizio nella scuola impegnato nella realizzazione di specifici progetti: finanziamenti per l'attuazione dell'autonomia scolastica (art. 1 legge 440/1997), finanziamenti UE o di Enti Locali, ecc.;
 - i contributi finalizzati erogati dagli utenti per accedere a offerte formative aggiuntive a carattere opzionale (es. corsi di preparazione alle certificazioni esterne di lingua straniera);
 - risorse iscritte nel programma annuale dell'Istituto senza vincolo di destinazione o con vincoli riconducibili all'impiego programmato (compresi i contributi volontari delle famiglie per l'ampiamiento dell'offerta formativa);
 - gli eventuali impieghi per attività diverse dall'insegnamento curricolare dei docenti dell'organico dell'autonomia, istituito dalla legge 107/2015.

ART. 3 – Criteri generali per la retribuzione delle attività aggiuntive

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 6 del contratto integrativo 2018/19.
2. Al fondo dell'istituzione scolastica possono accedere tutti i dipendenti del comparto scuola, sia a tempo determinato che indeterminato, in relazione alle attività svolte e secondo i compensi previsti dal CCNL.
3. Sono da retribuire con le risorse derivanti dai finanziamenti specifici per il fondo dell'istituzione scolastica, di cui al precedente articolo 2 comma 1, compatibilmente con la loro effettiva disponibilità:
 - le attività aggiuntive, relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle diverse aree di personale, che non siano altrimenti riconoscibili e che sono state deliberate dal Consiglio di Istituto sulla base del piano annuale di cui all'articolo 28 comma 4 CCNL tuttora vigente del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, approvato dal Collegio Docenti, e del piano di cui all'art. 53 comma 1 per il personale ATA;
 - la flessibilità organizzativa e didattica.
4. Per il personale docente si conviene di riconoscere come flessibilità didattica:

| |
|--|
| a) insegnamento in classi con studenti stranieri per i quali sia stata accertata la necessità di apprendimento di base della lingua italiana |
| b) insegnamento in classi con studenti diversamente abili quando il numero di ore di sostegno assegnato alla classe sia pari o superiore a 9 |

| | |
|----|--|
| c) | insegnamento domiciliare |
| d) | organizzazione viaggi di istruzione all'estero |
| e) | accompagnamento viaggi di istruzione/stage linguistici all'estero |
| f) | organizzazione viaggi di istruzione in Italia |
| g) | accompagnamento viaggi di istruzione in Italia |
| h) | insegnamento in più sedi se l'orario delle lezioni determina spostamenti nell'ambito della stessa giornata |
| i) | presenza nell'orario settimanale di più di tre spostamenti tra sede e succursale o più di due ore "buche" |

5. Si conviene che il limite di due unità di personale docente previsto dall'art. 34 tuttora vigente del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola debba essere riferito alla remunerabilità specifica a carico del FIS, mentre resta per il dirigente la possibilità, in applicazione dell'art. 25 comma 5 del d.lgs. n.165/2001 e dell'art.1 comma 83 della legge 107/2015, di delegare ad altri docenti specifiche competenze, coerenti con funzioni ad essi attribuite nel Piano Annuale delle Attività per le quali sia già prevista una remunerazione e/o che siano riconoscibili attraverso una riduzione delle ore di attività di insegnamento.
6. Per il personale A.T.A. si prevede il riconoscimento di:
- attività svolte fuori del proprio orario di lavoro, che verranno retribuite se non recuperate con riposi compensativi;
 - attività occasionali svolte nell'ambito del proprio orario di lavoro come intensificazione della prestazione, in aggiunta al lavoro ordinario assegnato nel piano delle attività ATA;
 - attività non occasionali comportanti intensificazione della prestazione lavorativa, comprese nel piano delle attività ATA e non riconducibili agli incarichi specifici di cui al successivo articolo 6;
 - intensificazione della prestazione lavorativa determinata, per gli assistenti amministrativi, dalla turnazione tra sede e succursale.
7. La remunerazione delle attività aggiuntive, sia per il personale docente che ATA, deve preferibilmente avere in tutti i casi non riconducibili a specifici progetti carattere forfetario, nel senso di essere rapportata preventivamente al tempo che si presume necessario per ottenere il prodotto atteso, escludendo una successiva misurazione, sia da parte dell'amministrazione scolastica che del lavoratore, del tempo concretamente impiegato.
8. Tutte le remunerazioni a carattere forfetario si intendono attribuite all'attività, indipendentemente dalle persone che la svolgono; conseguentemente:
- nel caso in cui in corso d'anno l'incarico venga riassegnato a persona diversa la remunerazione viene ripartita in modo proporzionale ai periodi di effettivo svolgimento;
 - nel caso in cui l'attività venga svolta da più persone il compenso forfetario verrà ripartito tra di loro in parti uguali, salvo che non venga presentata una proposta di differente suddivisione sottoscritta da tutti gli interessati;
 - nel caso in cui il personale che svolge l'attività si assenti per un periodo superiore ai 15 giorni verrà sospesa la corresponsione della remunerazione aggiuntiva, che verrà attribuita invece a chi garantirà la sostituzione.
9. Il riconoscimento delle attività svolte riconducibili a progetti avverrà sulla base della relazione a consuntivo predisposta dal responsabile di progetto, che dovrà esplicitare
- l'impegno orario effettivamente sostenuto da ciascun partecipante, docente e/o ATA, entro i limiti complessivi stabiliti e tenuto conto dei limiti e delle sospensioni determinati dall'emergenza sanitaria;
 - il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
- Il riconoscimento delle attività svolte dai docenti nei gruppi di lavoro avverrà sulla base di una relazione a consuntivo, predisposta dal coordinatore con riferimento alle esigenze esplicitate nel Piano delle attività.
Per le attività di coordinamento/di organizzazione del funzionamento ordinario, la collaborazione col DS, la flessibilità organizzativa e didattica il riconoscimento avverrà sulla base di una domanda, prodotta utilizzando apposito modello predisposto dal DS che conterrà la formulazione prevista per le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000.
10. Il riconoscimento delle intensificazioni della prestazione lavorativa svolte dal personale ATA (lettere b), c) del precedente comma 5), che non può avere luogo attraverso riposi compensativi, avverrà sulla base di una domanda, prodotta utilizzando apposito modello predisposto dal DSGA, che conterrà la formulazione prevista per le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 7 del contratto integrativo 2018/19.
2. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica, al netto dell'indennità di direzione prevista dall'art. 56 comma 1 tuttora vigente del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, viene ripartito in due macroquote, proporzionali alla consistenza numerica di docenti e ATA tenuto però anche conto che le possibilità di accedere a forme di riconoscimento delle attività aggiuntive diverse dal FIS valgono essenzialmente per i docenti: al personale docente si assegnerà pertanto il 68% delle risorse, al personale ATA il 32%.
3. Tenuto conto:
 - delle risorse disponibili, come individuate dal precedente articolo 2;
 - delle attività aggiuntive, individuate dal precedente articolo 3, per le quali va prevista una remunerazione;
 - delle priorità esplicitate nel PTOF e nel RAV;
viene condivisa la ripartizione delle risorse contenuta nei prospetti allegati a questo contratto, definita sulla base dei seguenti criteri:
 - per le attività di coordinamento e di organizzazione sono stati considerati gli effetti sul funzionamento dell'Istituto dell'emergenza sanitaria, e il conseguente ridimensionamento di alcune attività e potenziamento di

- altre;
- alla remunerazione delle attività aggiuntive di docenti e ATA riconducibili a progetti e alla partecipazione ai gruppi di lavoro, con la sola eccezione del gruppo di lavoro per l'autovalutazione, non sono state destinate risorse FIS ma altre risorse elencate nel precedente articolo 2 comma 2;
 - per quantificare la remunerazione delle attività aggiuntive di docenti e ATA riconducibili a progetti non rispondenti a prescrizioni normative, e a carico di risorse da definire nell'ambito della predisposizione del Programma Annuale
 - sono stati confrontati preliminarmente l'impegno orario previsto per l'anno scolastico in corso e quello dichiarato a consuntivo negli anni precedenti per progetti (o singole azioni) corrispondenti;
 - in caso di incrementi dell'impegno previsto in assenza di una maggiore articolazione delle attività si fa riferimento all'impegno dichiarato a consuntivo;
 - è stato calcolato il rapporto tra l'incidenza della spesa di personale interno richiesta per le azioni riferibili ad ogni classe di concorso (rispetto alla spesa richiesta per la totalità dei progetti riferibili ad una singola disciplina) e l'incidenza della stessa classe di concorso sul totale di ore settimanali di insegnamento curricolare previste nell'Istituto;
 - per incentivare un progressivo riequilibrio tra le discipline nell'accesso alle risorse fruibili per attività aggiuntive (risorse finanziarie, spazi e strumentazioni della scuola, risorsa tempo degli studenti) è stato deciso come scostamento massimo tra le due incidenze il valore 4, sulla base del quale sono stati definiti i limiti di remunerabilità.
4. Per le attività aggiuntive del personale ATA previste da progetti allegati al PTOF le risorse individuate alimenteranno un'unica disponibilità, divisa per profili professionali, che il DSGA utilizzerà per retribuire le attività svolte.
5. Per la flessibilità organizzativa e didattica, tenuto conto che le voci da d) a i) hanno riguardato il solo periodo dell'anno scolastico precedente la sospensione della didattica in presenza e dei viaggi di istruzione, verranno erogate, entro il tetto massimo globale di € 6000, le seguenti remunerazioni:

| | |
|--|---------------------------|
| a) insegnamento in classi con studenti stranieri per i quali sia stata accertata la necessità di apprendimento di base della lingua italiana | € 60 |
| b) insegnamento in classi con studenti diversamente abili quando il numero di ore di sostegno assegnato alla classe sia pari o superiore a 9 | € 60 |
| c) insegnamento domiciliare | € 40 |
| d) organizzazione viaggi di istruzione all'estero | € 60 per viaggio e classe |
| e) organizzazione stage linguistici all'estero | € 80 per viaggio e classe |
| f) accompagnamento viaggi di istruzione/stage linguistici all'estero | € 80 per viaggio |
| g) organizzazione viaggi di istruzione in Italia | € 60 per viaggio e classe |
| h) accompagnamento viaggi di istruzione in Italia | € 60 per viaggio |
| i) insegnamento in più sedi se l'orario delle lezioni determina spostamenti nell'ambito della stessa giornata | € 30 |
| j) presenza nell'orario settimanale di più di tre spostamenti tra sede e succursale o più di due ore "buche" | € 20 |

6. Nel caso in cui le attività realizzate previste dal punto precedente non risultassero compatibili con il tetto previsto, verrà applicata una riduzione proporzionale di tutte le loro remunerazioni.
7. Eventuali attività di insegnamento svolte in istruzione domiciliare, se non comprese nell'orario di lavoro contrattualmente previsto, verranno riconosciute come ore eccedenti utilizzando la disponibilità specifica presente nel fondo MOF.
8. Le parti convengono infine che, per quanto riguarda la remunerazione del personale docente impegnato nelle attività di sostegno/recupero/supporto allo studio individuale da attivare in base all'O.M. 92/2007, vengano considerate attività da retribuire come ore aggiuntive corsi di recupero (Tabella 5 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola) quelle in cui è di competenza del docente l'articolazione dell'intervento, il gruppo di destinatari è stato individuato dal consiglio di classe e viene utilizzato lo specifico registro attività integrativa; verranno invece retribuite come ore aggiuntive di insegnamento quelle impiegate per la gestione di attività di "sportello", in cui il docente è a disposizione per richieste di approfondimento/chiarimento formulate dagli studenti che volta per volta partecipano.

ART. 5 – Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 9 del contratto integrativo 2018/19.
2. I compensi per i destinatari di funzioni strumentali al POF, individuati dal Collegio Docenti sulla base dell'articolo 33 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, sono così definiti:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Disponibilità finanziaria complessiva: € 2.887,15 lordo dipendente | |
| Funzione | Compenso forfetario lordo dipendente |

| | |
|---|----------|
| 1. progettazione e organizzazione delle attività e dei vari eventi previsti dal progetto IN (orientamento in entrata) | € 962,38 |
| 2. coordinamento del gruppo di lavoro per l'inclusione | € 962,38 |
| 3. coordinamento del gruppo di lavoro per la promozione di iniziative di internazionalizzazione della didattica | € 962,38 |

3. Si conviene inoltre che:

- nel caso in cui una funzione venga attribuita a più docenti il compenso forfetario verrà ripartito tra di loro in parti uguali, salvo che non venga presentata una proposta di differente suddivisione sottoscritta da tutti gli interessati;
- nel caso in cui il docente destinatario di funzione strumentale usufruisca a qualsiasi titolo di ore a disposizione non diversamente utilizzate il compenso verrà ridotto in misura corrispondente, e le risorse liberate verranno ridistribuite sulla base di uno specifico accordo tra DS e parte sindacale;
- l'accesso alle risorse specifiche per gli incarichi di F.S. non esclude la remunerazione, con risorse diverse, di attività aggiuntive di tipo organizzativo connesse con la funzione ma non coincidenti con la stessa.

ART. 6 – Incarichi specifici

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 10 del contratto integrativo 2018/19.
2. Le attività oggetto degli incarichi si caratterizzano come ulteriori e più complesse mansioni, previste dal DSGA nell'ambito della proposta di piano delle attività ATA e funzionali alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.
3. Si conviene che le attività individuate non possano essere riconosciute anche come intensificazione della prestazione lavorativa a carico del FIS.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo nazionale tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL, sottoscritta il 25 luglio 2008, si conviene che:
 - il DSGA espliciti, se necessario con una integrazione al piano delle attività già adottato, le ulteriori mansioni che il personale beneficiario della posizione economica oggetto della sequenza contrattuale è tenuto a svolgere, anche in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria e del conseguente "lavoro agile" per il personale AA e AT;
 - gli incarichi specifici vengano attribuiti prioritariamente al personale che non è beneficiario della posizione economica;
 - al personale beneficiario possano essere attribuiti incarichi specifici, nel caso ciò sia funzionale alla realizzazione del POF, solo se il loro contenuto è differente dalle ulteriori e più complesse mansioni che è già tenuto a svolgere;
5. Il DS procede all'attribuzione degli incarichi sulla base della proposta del DSGA verificato che:
 - attraverso consultazione informale dei potenziali interessati siano state rilevate le disponibilità;
 - sia stata valutata la maggiore coerenza tra le competenze dimostrate (precedenti esperienze professionali in analogo compito, anche in differente contesto lavorativo; esperienze formative documentate; ecc.) e quelle richieste dall'attività;
 - a parità di competenze dimostrate e di disponibilità dichiarata venga garantita un'equa ripartizione nell'assegnazione nel tempo degli incarichi;
 - sia stata considerata l'assenza di incompatibilità (es. inidoneità documentata a svolgere una o più azioni connesse con l'attività).
6. La disponibilità finanziaria complessiva, pari a € 2.305,20 lordo dipendente, viene ripartita tra le attività individuate
 - tenuto conto delle modifiche all'organizzazione del lavoro determinate dall'emergenza sanitaria (per il personale AA e AT "lavoro agile", per il personale CS reperibilità a turno e lavoro in presenza nei soli casi di esigenze indifferibili);
 - prevedendo per ciascuna attività il riconoscimento forfetario indicato di seguito:

| Attività (e numero incaricabili) | Personale interessato | Riconoscimento forfetario lordo dipendente |
|---|---|--|
| Sostituzione del DSGA nei giorni prestabiliti e durante eventuali assenze per l'ordinaria amministrazione nel caso di assenza o impedimento dell'unica assistente amministrativa in possesso della seconda posizione economica (1 incarico) | Assistenti amministrativi tutte le aree | – € 66 |
| Gestione e aggiornamento database alunni, anche relativamente all'implementazione nuovi software gestionali di tipo didattico (compreso il registro elettronico) (1 incarico) | Assistenti – area didattica | – € 285 |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Gestione delle convenzioni nell'ambito dell'attività dei PCTO e con Enti esterni in genere, loro pubblicazione e archiviazione, rubricazione annuale. Inserimento dati per rendicontazione finale PCTO (1 incarico) | Assistenti – area didattica | € 285 |
| Gestione inserimento telematico dati anagrafe prestazioni (1 incarico) | Assistenti – area personale | € 285 |
| Gestione inserimento e verifica periodica dei dati inseriti a COB Città Metropolitana (1 incarico) | Assistenti – area personale | € 242 |
| Gestione aule LIM sia in sede che in succursale – gestione laboratori informatica – supporto all'utilizzo dei tablet e al funzionamento delle rete telematica di Istituto – supporto al personale docente e ATA nella fase di smart working | Assistenti – area tecnica | € 294 |
| Assistenza alunni disabili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (tre incarichi in succursale) | Collaboratori scolastici | € 200 per incarico |
| Interventi di piccola manutenzione/affiancamento all'assistente tecnico per la predisposizione dei supporti didattici (1 incarico sede; 1 incarico succursale) | Collaboratori scolastici | € 123 per incarico |

7. Nel caso in cui uno o più incarichi relativi al profilo “Assistente Amministrativo” non venissero attribuiti l'importo corrispondente verrebbe redistribuito in modo proporzionale tra gli altri incarichi relativi allo stesso profilo.
8. Si conviene che qualora il monte assenze nel corso dell'anno di un destinatario di incarico specifico superi i 30 giorni si procederà a consuntivo
 - a decurtare la remunerazione aggiuntiva dell'interessato in ragione di tanti 360/esimi quanti sono i giorni di assenza;
 - a ripartire tali risorse tra i colleghi individuati per la sostituzione dal DSGA nell'ambito delle sue competenze.
9. Si conviene inoltre che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 58 comma 8 CCNL2006/2009 Comparto Scuola, tuttora vigente, non possono essere attribuiti incarichi specifici al personale in regime di tempo parziale.

CAPO III - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 7 – Criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

1. Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 12 del contratto integrativo 2018/19.
2. Considerato che
 - l'art. 1 comma 249 della Legge 160/2019 stabilisce che le risorse già previste per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione;
 - non sono stati definiti, a livello nazionale, gli effetti di tale innovazione normativa rispetto all'applicazione dei commi da 126 a 128 della legge n. 107/2015;
 - l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/20 una profonda ridefinizione delle modalità di lavoro per il personale docente,

le parti condividono i seguenti criteri e modalità per l'impiego delle risorse di cui sopra:

 - le risorse devono essere destinate a riconoscere e valorizzare i comportamenti professionali, posti in essere nella fase di didattica a distanza, che più hanno correlato le esigenze straordinarie imposte dalla situazione con le priorità strategiche contenute nel PTOF;
 - in questa prospettiva sono da privilegiare le seguenti tipologie di attività, riconducibili anche ai criteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1 comma 129 della legge 107/2015:
 - avere realizzato, in funzione delle esigenze poste dalla didattica a distanza, attività di autoformazione su potenzialità e utilizzo delle piattaforme digitali;
 - di avere partecipato attivamente al confronto tra docenti dell'Istituto sulla didattica a distanza e sul funzionamento della scuola in presenza dell'emergenza sanitaria;
 - avere proposto a colleghe e colleghi dell'Istituto materiali di approfondimento o averli/e supportati/e nella gestione della didattica a distanza;
 - avere garantito supporto agli studenti e alle studentesse nella fase di didattica a distanza, in particolare rispetto alla gestione tecnica della stessa;
 - avere sperimentato nella didattica a distanza pratiche didattiche interattive e non solo trasmissive;
 - di aver messo in atto strategie e interventi didattici inclusivi al fine di coinvolgere i soggetti più fragili, maggiormente a rischio in questa fase di didattica a distanza
 - le tipologie di attività individuate al punto precedente sono riprese nel modello di dichiarazione personale, allegato al presente contratto, nel quale per ciascuna delle tipologie è previsto uno spazio dove descrivere

- sinteticamente le attività realizzate e indicare eventuale documentazione delle stesse;
- il DS chiederà ai docenti interessati, con contratto a tempo indeterminato o fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, di compilare e inviare questa dichiarazione;
- il DS validerà le dichiarazioni con le evidenze disponibili (ad esempio spazio "Agenda" del registro elettronico, dove è stato chiesto di indicare le attività svolte; mailing list docenti@erasmosesto.edu.it; eventuale documentazione proposta dal docente), attribuirà per ciascuna attività dichiarata e validata un punteggio variabile da 1 a 2, in relazione a: maggiore o minore attinenza delle attività dichiarate con la tipologia considerata; maggiore o minore frequenza delle attività. La motivazione dell'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 verrà comunicata dal DS in forma scritta nella lettera di assegnazione;
- il DS calcherà quindi la somma dei punteggi attribuiti a tutti i docenti; dividendo le risorse assegnate all'Istituto per la somma dei punteggi verrà quantificato il valore unitario, sulla base del quale definire l'assegnazione individuale.

Sesto San Giovanni,

Letto, firmato, sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dario D'Andrea



PARTE SINDACALE

Le OO.SS. territoriali

FLC/CGIL

Giacomo Feltrin

CISL SCUOLA

Emanuela Simeoni

FED. UIL SCUOLA RUA

Salvatore Bernardi

